

Identificativo ONSAI 915381

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori

Brescia

Data pubblicazione

08/02/2021

Termine per la partecipazione

04/03/2021

Giorni presentazione offerta

25

CIG

8610456512

CUP

I22F20000320006

CUI

Centrale unica committenza

Stazione appaltante

Comune di Montichiari

Tipo Stazione appaltante

Comuni

Referente Stazione appaltante

Ing. Diego Guerini tel. 0309656217

Oggetto

Progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione dei lavori della nuova caserma dell'Arma dei carabinieri

Classe importo

>= 214.000 Euro

Procedura scelta contraente

Procedura aperta

Criterio aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Tipo servizio

Servizi SAI

Prestazione principale

Progettazione

Destinazione funzionale

Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze
dell'ordine

Tipo intervento

Nuova costruzione

Corrispettivo

Descrizione

Valore stimato complessivo

Importo servizi

297.816,00

Descrizione

Progettazione definitiva

Importo servizi

96.243,00

Descrizione

Progettazione esecutiva

Importo servizi

62.702,00

Descrizione

Spese conglobate in fase di
progettazione

Importo servizi

23.842,00

Descrizione

Direzione lavori

Importo servizi

100.025,00

Descrizione

Spese conglobate in fase di esecuzione

Importo servizi

15.004,00

Check list - Criticità con sintesi normativa

7) Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto

L'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016) specificando: **"I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l' articolo 216, comma 6."**

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l'ANAC precisa che: **"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"**.

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che **"al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara."**

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che **"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."**

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: **"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."**

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

17) L'importo dei due servizi di punta richiesti NON è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria

I requisiti relativi alla capacità professionale, introdotti dall'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall'Allegato XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera c) del sopra citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti **"...l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento..."**.

Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l'ANAC ha puntato sull'opzione offerta dall'Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilità di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza: **"Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima..."**

Per effetto di tale disposizione, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, le stazioni appaltanti potrebbero richiedere il requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni.

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che "...*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...*". L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: "*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".*

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prescrive che "*La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.*"

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono inoltre i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) **Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente):da 25 a 50
- b) **Metodologica (modalità svolgimento prestazioni):**da 25 a 50
- c) **Ribasso corrispettivi:**da 0 a 30
- d) **Riduzione tempo:**da 0 a 10
- e) **Criteri ambientali:**da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n. 1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018.